



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2010
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0060A (COD)**

**16442/10
ADD 1 REV 1**

**DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282
PARLNAT 179**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

I. INTRODUZIONE

Il 21 aprile 2009, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 21 ottobre 2010.

Il Consiglio ha adottato il suo parere in prima lettura il 10 dicembre 2010.

II. OBIETTIVO

Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) è uno di solo due strumenti finanziari dell'UE che non prevedono deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'UE dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. L'altro è lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR).

Tutti gli altri strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna stabiliscono che il sostegno dell'UE può, in linea di massima, non essere usato per finanziare detti costi, offrendo quindi una flessibilità, a seconda dei casi, per garantire la corretta esecuzione di programmi e progetti.

L'obiettivo della proposta della Commissione è di allineare le pertinenti disposizioni di questo strumento sugli altri strumenti, aggiungendo i termini "in linea di massima" all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Consiglio non ha avuto alcuna difficoltà nell'accettare l'unica modifica proposta dalla Commissione nella sua proposta iniziale, al fine di armonizzare le pertinenti disposizioni negli strumenti finanziari esistenti.

Il Consiglio ha inoltre accettato tre emendamenti piuttosto tecnici adottati dal Parlamento europeo, ai fini di chiarezza e precisione. In particolare, il Consiglio concorda sulla scissione in due della proposta iniziale, affinché sia chiaro che si trattava di due strumenti distinti, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR).

Il Consiglio non ha potuto però accettare gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo che introducono l'applicazione della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) per i programmi pluriennali di cooperazione e i documenti di strategia. Secondo il Consiglio, non essendo atti giuridicamente vincolanti, i programmi pluriennali di cooperazione non costituiscono atti di portata generale che integrano o modificano l'atto di base, bensì misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.

IV. CONCLUSIONI

La proposta della Commissione non ha presentato difficoltà per il Consiglio, che ha accettato un certo numero di emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un compromesso equilibrato e invita il Parlamento europeo ad accettare questo testo per mantenere lo spirito e l'obiettivo della proposta iniziale, ossia garantire la coerenza degli strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna e consentire una flessibilità minima ma necessaria nella loro esecuzione.